

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORINO, ZANNIER e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1964

#### Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 161 paragrafo 712 del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale approvato con regio decreto 17 novembre 1932 prevede che in vari casi, le autorità civili statali, parastatali e comunali e gli enti locali possono chiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico fiscali per i propri dipendenti.

Ai sensi del successivo paragrafo 717 del citato regolamento, quale risulta modificato dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339 e dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 308, competono, a carico degli interessati, compensi le cui misure originariamente fissate (anno 1903), a seconda dei casi, in lire 3,5 e 10 sono attualmente stabiliti in lire 50, 100 e 200.

Analogamente è disciplinata la materia per gli ufficiali medici dell'Aeronautica dai decreti interministeriali 1° gennaio 1943, 18 gennaio 1943, 18 ottobre 1946 e 2 giugno 1950.

Le attuali misure dei compensi, veramente modeste, appaiono addirittura irri-

sorie ad un raffronto basato sul valore della moneta nei due diversi periodi di tempo: anno 1903, anno 1964.

Non sembra giusto che una categoria di persone qualificate, che mette al servizio dell'organizzazione pubblica la propria attività e la propria competenza venga a trovarsi troppo inadeguatamente al disotto, sul piano economico, rispetto ai colleghi che si dedicano alla libera professione.

Perchè ci si possa fare un'idea delle responsabilità che coinvolgono alcune delle delicate funzioni di cui ci stiamo occupando, basterà accennare alla vastità dei compiti cui è preposto il medico militare, oltre naturalmente a quelli derivanti dalla propria attività professionale.

Egli potrà essere richiesto per accertare l'esistenza, la natura ed il grado di infermità sulle quali si debbono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma o di riposo, di impiegati dello Stato; per constatare l'idoneità fisica degli impiegati in pubbliche Amministrazioni o enti pubblici; per accertare malattie di maestri

elementari che chiedono l'emanazione di provvedimenti vari per motivi di salute; per accertare l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; per accertare l'invalidità assoluta e permanente al lavoro degli operai iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; per stabilire la valutazione dei danni derivanti da incidenti automobilistici, per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli.

Inoltre agli ufficiali medici può essere richiesto l'accertamento della preventiva idoneità all'ammissione alle Accademie militari ed a quelle dell'aeronautica, l'accertamento dell'idoneità generica al volo per tutti i brevetti civili. Tali accertamenti si eseguono in visita collegiale negli Enti sanitari militari competenti.

Il problema che si presenta non può lasciare indifferente il legislatore.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che si propone di risolvere in modo più organico la materia e di aggiornare le misure dei compensi attualmente dovuti agli ufficiali medici per le visite fiscali, cercando di sanare una situazione di vero disagio per gli interessati i quali vengono lesi nel proprio decoro e nella propria dignità.

Con il disegno di legge stesso, peraltro, si spera che la previsione di raggiungere una situazione economica meno difficile possa servire di richiamo per i giovani elementi che potrebbero colmare i vuoti preoccupanti, creatisi nell'organico degli ufficiali medici (oltre un terzo dell'organico) a causa dell'esodo dei più anziani e della mancata partecipazione dei giovani ai concorsi indetti per il reclutamento di ufficiali medici in servizio permanente effettivo.

Il disegno di legge infine, non prevede oneri per l'Erario in quanto i compensi sono a carico del personale e dei privati che vengono visitati.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le Autorità civili, statali, parastatali e comunali e gli enti locali possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico fiscali ad individui da essi dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del Regolamento sul « Servizio sanitario territoriale militare » approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.

### Art. 2.

Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresì presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle località nelle quali non esistono tali stabilimenti sanitari, anche presso

le infermerie di corpo, purchè, però, non trattisi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorran speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi.

Le visite di accertamenti di idoneità per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Le visite di cui al primo comma del presente articolo possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impedisca all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

#### Art. 3.

Le Autorità richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale Ente, oppure, nei casi previsti, dalla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica competente per territorio.

Nei casi in cui si tratti di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti ad impieghi presso pubbliche Amministrazioni o per accertare la preventiva idoneità, per quei giovani che aspirano all'ammissione alle Accademie militari, ovvero l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli, la richiesta può anche essere fatta direttamente dagli interessati alla Direzione dello stabilimento od al Comando del corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico.

#### Art. 4.

Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita affinché sia trasmessa d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa. Per quelle visite di cui

al precedente articolo, comma secondo, la dichiarazione viene direttamente consegnata all'interessato.

#### Art. 5.

Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire 2.000.

Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, è determinato nella misura di lire 2.000 a visita per ciascun componente.

#### Art. 6.

I compensi considerati nell'articolo precedente sono a carico dei richiedenti e vengono versati all'amministrazione che ne tiene speciale contabilità.

Con decreto del Ministro della difesa, relativo alla gestione dei compensi ai sanitari, dovuti dagli enti mutualistici o assicurativi per i ricoveri in Ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie di infermi a loro carico, saranno stabilite le modalità della riscossione e della ripartizione delle somme tra il personale.

#### Art. 7.

È da considerare abrogata ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.